Martedì 27 aprile 2021

P9_TA(2021)0126

Istituto europeo di innovazione e tecnologia ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (COM(2019)0331 — C9-0042/2019 — 2019/0151(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2021/C 506/27)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2019)0331),

— visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0042/2019),

— visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 30 ottobre 2019 [1],

— previa consultazione del Comitato delle regioni,

— visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi [2],

— vista la lettera del 10 gennaio 2020 della commissione giuridica alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 110, paragrafo 3, del suo regolamento,

— visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 febbraio 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visti gli articoli 110 e 59 del suo regolamento,

— visto il parere dalla commissione per la cultura e l'istruzione,

— vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0120/2020),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2019)0151

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/819.)

[1] GU C 47 dell'11.2.2020, pag. 69.
[2] GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.